

TI_GERICHTE 52.1996.75 vom 25. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.75

FR: TI_GERICHTE 52.1996.75 du 25 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1996.75 del 25 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

PAmM); le prove testimoniali di cui l'insorgente chiede genericamente l'assunzione appaiono peraltro inidonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'impugnativa inoltrata in prima istanza era tempestiva: il ricorso non era quindi irricevibile; dato che è stato esaminato anche nel merito, non si giustifica tuttavia procedere ad un rinvio; che, come giustamente osserva il Consiglio di Stato, l'art. 126 LOC permette al comune di prevedere la possibilità di assumere dipendenti incaricati; che questi dipendenti non beneficiano delle garanzie di stabilità del rapporto d'impiego previste per i dipendenti nominati (art. 127 LOC): l'incarico è infatti un rapporto d'impiego di natura precaria, che può essere resiliato a condizioni agevolate rispetto a quelle previste per i dipendenti nominati; che giusta l'art. 89 ROD di _____ l'incarico a tempo indeterminato conferito a dipendenti comunali può essere disdetto in ogni tempo con preavviso scritto di uno o due mesi a seconda della durata del rapporto d'impiego; che la disdetta è rimessa alla libera discrezione dell'autorità: per quanto attiene alla sua sostanza può essere censurata soltanto nella misura in cui viola il diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; che nel caso in esame la disdetta, tempestiva, regge perfettamente alle critiche del ricorrente: non è infatti dato di vedere come si possa rimproverare al municipio di _____ di aver abusato del potere discrezionale di cui dispone per aver rinunciato ai servizi di un dipendente che, collocato in posizione provvisoria e trasferito ad altra occupazione, ha dato ulteriori prove della sua incapacità di integrarsi nell'ambiente di lavoro e di fornire prestazioni lavorative soddisfacenti; che la disdetta sarebbe comunque legittima anche se il ricorrente non fosse stato precedentemente collocato in posizione provvisoria a titolo di sanzione disciplinare; anche in questa ipotesi non sarebbe invero dato di vedere come si potrebbe rimproverare all'autorità comunale di aver abusato del potere discrezionale di cui dispone in ordine alla decisione di porre termine ad un rapporto d'impiego di natura precaria com'è quello dell'incarico; che del tutto priva di fondamento è la pretesa dell'insorgente di essere trattato alla stregua di un dipendente nominato in considerazione della durata sessennale dell'incarico: il suo collocamento in posizione provvisoria, disposto con decisione cresciuta in giudicato, esclude irrimediabilmente qualsiasi possibilità di prendere anche solo lontanamente in considerazione una simile ipotesi; che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia; Per questi motivi, visti gli art. 126, 127, 208 LOC; 89 ROD dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a

carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.